

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5085 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 05/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16432-2016 proposto da:

AKHIGBE FESTUS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
SCIARRILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO
SGARBI;

- *ricorrente* -

nonchè contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 (SEZIONE DI
ANCONA);

- *intimato* -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale
P. A. T. R. C. I. N. O. A. S. T. E. S. I. A. T. O. C. O. N. S. I. G. N. A. T. O. A. V. V. O. C. A. T. O. A. C. I. E. R. N. O. M. A. R. I. A. 4/1/16

avverso la sentenza n. 586/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, emessa il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 568/2016 la Corte d'appello d'Ancona ha rigettato l'impugnazione proposta da Festus Akhigbe, cittadino nigeriano, avverso l'ordinanza del Tribunale della medesima città che gli aveva negato il diritto alla protezione internazionale e umanitaria, respingendo il ricorso avverso il provvedimento negativo della competente Commissione territoriale.

Lo straniero esponeva di essere nato a Kaduna, in Nigeria, e di essere fuggito a Kano in seguito a un attentato del 17 giugno 2012 in cui erano rimasti uccisi il padre e le due sorelle; successivamente all'uccisione della madre, avvenuta durante combattimenti per motivi religiosi, decideva di lasciare la Nigeria.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato:

- l'assoluta genericità e contraddittorietà del racconto del richiedente, il quale, dal canto suo, non ha offerto alcuna collaborazione nell'accertamento dei fatti, non offrendo alcuna documentazione idonea e mancando di giustificare le evidenti imprecisioni e contraddizioni del suo racconto, come analiticamente individuate dal Tribunale. Le incoerenze e le omissioni sono di quantità e natura tali da rendere del tutto inattendibile quanto asserito dallo straniero, con la conseguenza che non è possibile valutarlo nel contesto culturale e politico del Paese di provenienza;

- quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, nel caso specifico del richiedente e nella situazione oggettiva della sua zona di origine, non possono rilevarsi elementi idonei a qualificare un rischio effettivo che egli possa subire un danno grave in caso di rimpatrio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 251/2007, giacché la situazione di violenza non interessa l'intero territorio nigeriano ma riguarda una specifica area settentrionale del Paese;
- con riferimento alla protezione umanitaria, non è riscontrata, malgrado la difficile situazione socio-politica della Nigeria, la presenza di seri motivi di carattere umanitario; peraltro, l'Akhigbe ha riferito di non voler far rientro nel Paese di origine a causa della mancanza di figure parentali di riferimento, e non per ragioni meritevoli di protezione umanitaria.

Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione il cittadino straniero, sulla base un unico complesso motivo, accompagnato da memoria depositata *ex art.* 378 c.p.c.

Non svolge difese l'Amministrazione intimata.

Denuncia il ricorrente la violazione, *ex art.* 360, n. 3, c.p.c., degli artt.: 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, 10 Cost., 2, 3, 7, 14-17 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251; 8, 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; nonché omesso esame di un fatto decisivo, *ex art.* 360, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte d'appello valutato compiutamente la situazione personale dell'odierno ricorrente e la documentazione prodotta in atti in ordine alla situazione della Nigeria, per avere motivato in maniera generica e insufficiente, omettendo l'esperimento dell'istruttoria

richiesta dalla legge nell'esame delle domande di protezione internazionale, e, infine, per aver omesso l'esame della domanda di protezione umanitaria.

Il Collegio non condivide la proposta di definizione del giudizio depositata dal Relatore, ai sensi dell'art. 380*bis* c.p.c., relativamente al diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è fondato nei limiti che si espongono.

In primo luogo deve osservarsi, quanto alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, che, pur a fronte dell'obbligo di cooperazione istruttoria imposto legislativamente al giudice, la valutazione dei fatti deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova (perché non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona od alla vita in ragione della razza, della nazionalità, della religione, delle opinioni politiche o dell'appartenenza a un gruppo sociale. La Corte territoriale ha, con motivazione incensurabile, rilevato l'insussistenza di motivi di persecuzione ai danni del richiedente, mentre le censure formulate sul punto attengono esclusivamente al merito.

In riferimento alla protezione sussidiaria la Corte d'appello ha, in maniera parimenti incensurabile, rilevato l'insussistenza dei requisiti *ex* art. 14, d.lgs. 251/2007, giacché la situazione di violenza, oltre a non assumere i connotati di "conflitto armato", non riguarda la zona di provenienza dell'Akhigbe.

È da accogliere, invece, la censura relativa alla protezione umanitaria, in quanto il difetto di credibilità sul rifugio politico e la protezione sussidiaria non esclude l'obbligo di fornire una motivazione non meramente apparente a tale domanda. Nella specie il rigetto della

domanda relativa alla protezione umanitaria (art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98) è giustificato soltanto dalla reiezione delle altre due domande, senza alcuna indagine sulle diverse condizioni poste a base del peculiare titolo di soggiorno temporaneo da rilasciarsi quando ricorrano gravi violazioni dei diritti umani ancorché non sufficienti ad integrare né i requisiti per il rifugio politico né per la protezione sussidiaria (Cass. n. 26566/2013, 15466/2014), che il giudice, anche ove genericamente dedotti, deve accertare, con riferimento al luogo o ai luoghi del Paese di origine del cittadino straniero.

La reiezione di tale domanda non può, infatti, essere il frutto di un automatismo conseguente al rigetto delle due principali. Al riguardo, il fatto che il richiedente abbia anche il timore di tornare in un luogo dove non ha più radici affettive non elide né le allegazioni relative alla situazione di violazione grave dei diritti umani oggettivamente desumibile dalla narrazione delle vicende umane del richiedente, così come risultante dal provvedimento impugnato, né impedisce di accertarne la fondatezza mediante il potere dovere-istruttorio spettante al giudice in tali controversie (art. 27, comma 1 *bis*, d.lgs. 25/2008).

In conclusione il ricorso deve essere accolto limitatamente al profilo concernente l'accertamento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari *ex* art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

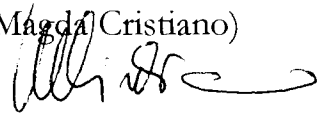
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2017.

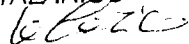
Il Presidente

(dr.ssa Magda Cristiano)



Il Funzionario Giudiziario

Paolo TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, - 5 MAR. 2018